

## Verbale di Accordo

Con riferimento all'istituto della reperibilità previsto dall'art. 108 del vigente CCNL, si è convenuto quanto segue.

La reperibilità consiste nella disponibilità del lavoratore ad assicurare la continuità dei servizi e/o il funzionamento degli impianti, al di fuori dell'azienda e dell'orario di lavoro contrattualmente previsto, al fine di sopperire ad esigenze non prevedibili.

### A) Reperibilità strutturale

Consiste nell'assicurare in modo permanente il monitoraggio e l'eventuale ripristino dei sistemi informativi in uso e riguarda figure professionali di Ge.Si.ass. quali sistemisti, schedatori e proceduristi, appartenenti alle Aree di supporto sistemistico e di schedazione (attualmente costituenti l'Unità "Facility Management" ed operanti negli uffici attualmente denominati "Windows Support", "Operations" e "Mainframe Support").

Fermi restando i limiti annui di cui all'articolo 108 CCNL delle giornate di reperibilità, l'azienda elaborerà e pubblicherà con cadenza almeno trimestrale un apposito calendario, con preavviso iniziale di 15 giorni. Eventuali modifiche alla programmazione verranno attuate, sentiti i singoli interessati, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore.

La reperibilità riguarda interventi effettuati oltre il termine dell'orario di lavoro (dalle 18,30 dal lunedì al giovedì e dalle 14,00 il venerdì) ed entro l'inizio dello stesso (entro le 8,15 dal lunedì al giovedì ed entro le 8,00 il venerdì). Può inoltre riguardare le giornate del sabato, della domenica, le giornate festive e quelle semifestive per la parte dove non è prevista la normale attività lavorativa.

In caso di significative prestazioni nella fascia oraria tra le 24.00 e le 6.00 o di domenica saranno riconosciute adeguate forme di riposo compensativo.

Al personale in reperibilità strutturale verrà riconosciuto un compenso settimanale di € 300,00= lordi, costituito dai seguenti compensi lordi giornalieri: € 35,00= dal lunedì al giovedì, € 40,00= il venerdì, € 55,00= il sabato e € 65,00= la domenica o nelle festività infrasettimanali.

I compensi settimanali sopra specificati comprendono gli interventi informatici effettuati da remoto la cui durata sia inferiore od uguale ad una ora. Eventuali interventi da remoto superiori ad una ora verranno compensati con un gettone pari ad € 25,00= lordi per ogni ora o frazione di ora (almeno pari a 30 minuti) successiva alla prima.

Per gli interventi da effettuarsi direttamente presso la Sede o gli uffici della Società, fermo il riconoscimento delle spese di viaggio con autovettura propria secondo quanto previsto dal Cap. VI, sarà riconosciuto un gettone pari ad € 30,00= lordi per ogni ora o frazione pari almeno a 30 minuti.


In caso di chiamata il personale in reperibilità è tenuto a raggiungere il luogo dell'intervento entro 60 minuti dalla chiamata stessa, salvo giustificato motivo da comunicare tempestivamente al proprio responsabile in linea gerarchica.

Al fine di garantire l'efficacia degli interventi in reperibilità, l'azienda fornirà ai lavoratori chiamati a reperibilità strutturale idonea strumentazione tecnologica (quali ad esempio, telefono palmare Blackberry, pc portatile, scheda Umts, ecc.).

### B) Reperibilità occasionale

Consiste nella disponibilità per specifici interventi di natura tecnico-informatica legati a particolari problematiche contenute nel tempo e riguarda figure professionali di Ge.Si.ass., quali programmatori e analisti/programmatori, appartenenti all'area applicativa (attualmente denominata "Application Management"), nonché figure di addetti all'help desk appartenenti all'area di supporto all'utenza (attualmente denominata "Facility Management - Customer Service").

Gli interessati alla reperibilità occasionale, la cui durata è di volta in volta variabile con riferimento alla tipologia di intervento da effettuare, saranno chiamati con un preavviso, ove possibile, di almeno 48 ore.



Per quanto riguarda gli orari e il trattamento economico, si fa riferimento ai compensi giornalieri e/o gettoni per intervento stabiliti in tema di reperibilità strutturale.

Le parti convengono, infine, che:

- i trattamenti economici di cui al presente Articolo sono esclusi dalla base di calcolo per il Trattamento di Fine Rapporto;
- le prestazioni di reperibilità non sono considerate ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale;
- non rientrano nella reperibilità gli interventi pianificati su sistemi, procedure o applicativi anche se siano da effettuarsi in giornate contrattualmente non lavorative.

Il presente Accordo - che integra quanto previsto dall'art. 108 del CCNL e disciplina in sede aziendale l'istituto della reperibilità e le prestazioni derivanti dalla sua applicazione - diventerà parte integrante del prossimo Contratto Integrativo Aziendale, attualmente in fase di rinnovo.

Milano, 13 novembre 2009

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Helvetia Vita S.p.A.

GE.SI.ass.  
Società Consortile a r.l.

Padana Assicurazioni S.p.A.

Chiara Vita S.p.A.

Fabio de Ruff.

*[Signature]*

S. Colaneri

R.S.A. FISAC/CGIL

R.S.A. FIBA/CISL

R.S.A. FNA

R.S.A. SNFIA

*[Signature]*

*[Signature]*  
Giuseppe Benelli

*[Signature]*

*[Signature]*

Giulio T. Belloni

*[Signature]*  
Simone Antonini